Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 124° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 8 aprile 1983** — **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	**L. 1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**» 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	**» 1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	**» 1.000**	**1.300**

Invio settimanale		
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**» 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	**» 1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	**» 1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

(2154)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **96.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, l'insegnamento complementare di « diritto penale militare » cambia denominazione in « diritto e procedura penale militare ».

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti:

diritto costituzionale comparato;
diritto penale e processuale penale comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto penale dell'economia;
diritto agrario comparato;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
diritto comparato del lavoro;
economia e finanza della sicurezza sociale;
economia pubblica;
diritto degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **97.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari a scelta dello studente per i diversi corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente:

servizi di stabilimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1983, n. 98.

Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 80 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 28

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA

LA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Animate dal desiderio di contribuire all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi;
Nello spirito dell'accordo sullo sviluppo delle relazioni culturali del 14 marzo 1952;
Nel rispetto degli accordi vigenti sul reciproco riconoscimento dei gradi accademici;
Nel rispetto della normativa sull'ordinamento universitario vigente nei due Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Università dei due Stati contraenti sono autorizzate a concludere accordi sulla collaborazione nel settore dell'insegnamento e della ricerca scientifica (qui di seguito denominati accordi).

Articolo 2

(1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di programmi integrati di studio sia presso entrambe le Università che presso una di esse, secondo quanto previsto nell'art. 3, e a condizione che si tratti di indirizzi di studio previsti dalla legislazione interna dei due Stati contraenti.

(2) Gli accordi di cui all'art. 1 possono altresì prevedere programmi di ricerca congiunti, in particolare per mezzo di:

a) scambio di specialisti e di esperti nei settori scientifici;
b) ricerche e studi congiunti;
c) scambio di pubblicazioni e libri scientifici.

(3) Gli accordi di cui all'art. 1 devono essere conclusi dai rettori delle Università interessate, d'intesa con i rispettivi organi universitari competenti, e nel rispetto delle rispettive disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.

Articolo 3

(1) Nello stipulare gli accordi di cui all'art. 2, par. 1, le Università possono prevedere e organizzare l'istituzione di corsi integrati di studio presso entrambe le Università o presso una Università. Gli accordi devono essere redatti in modo da consentire ai cittadini degli Stati contraenti di effettuare, ove lo desiderino, una parte degli studi integrati, per un periodo non inferiore ad un anno, presso l'Università consociata dello Stato di appartenenza, scegliendo fra gli indirizzi di studio offerti da tale Università secondo il piano di studio congiunto.

(2) Gli accordi devono prevedere in particolare:

a) i piani di studio elaborati congiuntamente;

nonché

b) lo svolgimento di corsi di studio presso una o entrambe le Università da parte di docenti universitari dell'altro Stato contraente.

Articolo 4

(1) Il titolo accademico viene conferito dall'Università presso la quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini del conseguimento del titolo accademico.

(2) I titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati al termine di un programma integrato, sono riconosciuti nell'altro Stato contraente, conformemente agli accordi vigenti tra gli Stati contraenti, in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

(3) Con il presente accordo non si pregiudica la normativa vigente tra gli Stati contraenti in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

Articolo 5

I docenti di ciascuna Università, incaricati di corsi di insegnamento nell'altra Università secondo quanto previsto nell'art. 3, sono membri delle commissioni esaminatrici nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, e possono essere relatori di tesi di laurea e di diploma.

Articolo 6

(1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, si applica al settore delle discipline giuridiche.

(2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo ad altre discipline può essere stabilita di comune accordo dagli Stati contraenti, su raccomandazione della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.

Articolo 7

Gli accordi da stipulare tra le Università ai sensi del presente accordo necessitano, in quanto il rispettivo ordinamento giuridico lo richieda, dell'approvazione delle rispettive competenti autorità nazionali.

Articolo 8

(1) Gli Stati contraenti ritengono utile che ciascuno di essi prenda delle iniziative dirette a istituire o a facilitare l'istituzione di case dello studente nel territorio dell'altro Stato contraente. Tali case sono destinate prevalentemente ad ospitare studenti universitari del proprio Stato contraente.

(2) Gli Stati contraenti, nell'esaminare le questioni connesse all'istituzione di tali case, si avvarranno anche delle proposte della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.

Articolo 9

Al fine di facilitare l'applicazione del presente accordo viene istituita una commissione mista composta di un massimo di sette rappresentanti di ogni Stato contraente. La composizione della commissione verrà notificata per via diplomatica. La data e il luogo della riunione della commissione verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo.

Articolo 10

(1) Il presente accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile a Roma.

(2) L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 11

Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato.

Ciascuno Stato contraente potrà denunciarlo, dando un preavviso scritto di un anno. La denuncia del presente accordo non pregiudica la continuazione e la conclusione degli studi già iniziati secondo il piano di studi congiunto.

FATTO a Vienna il 20 agosto 1982 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica d'Austria
Willibald PAHR

Per la Repubblica italiana
Fausto BACCHETTI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. 99.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 9 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

diritto di famiglia.

Art. 2.

Art. 49 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in lettere, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

critica del testo;
storia del teatro e della drammaturgia antica;
storia dell'archeologia classica;
storia delle origini cristiane;
letteratura umanistica;
letteratura teatrale italiana;
lingua e letteratura etiopica;
storia della storiografia greca;
filologia latina.

Art. 3.

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in filosofia, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di filosofia;
storia della filosofia morale.

Art. 4.

Art. 65 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

angiologia;
psicoterapia.

Art. 5.

Art. 106 - nell'elenco generale degli insegnamenti complementari a scelta dello studente, relativo ai vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

complementi di geotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 330

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 14 aprile 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dallo art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1983
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 144

(2185)

DECRETO 6 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 14 aprile 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1983
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 145

(2186)

DECRETO 6 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 14 aprile 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1983
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 146

(2187)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza ed autorizzazione, per la S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, ad assicurare senza visita medica e senza carenza i soci delle cooperative provinciali di garanzia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1981 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a tariffe in vigore;

Vista altresì la domanda in data 15 giugno 1982 della suindicata società intesa ad ottenere l'autorizzazione ad assicurare senza visita medica e senza carenza nella forma assicurativa temporanea caso morte, sino ad un importo di capitale di L. 20.000.000, i soci delle cooperative provinciali di garanzia, nella copertura di prestiti ottenuti da istituti di credito;

Viste le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, approvate con decreto ministeriale 23 febbraio 1978;

Considerato che la necessaria cautela da adottare nell'assunzione di tali rischi non viene meno poiché la società richiedente valuta lo stato di salute dell'assicurando, onde evitare la antiselezione dei rischi, e da parte delle cooperative provinciali di garanzia esiste l'interesse ad un sano rapporto assicurativo giacché le stesse risultano coinvolte nel garantire il prestito concesso;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica, approvata con decreto ministeriale 23 febbraio 1978, la S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, è autorizzata ad assicurare senza visita medica e senza carenza, nella forma assicurativa temporanea caso morte e sino ad un importo massimo di L. 20.000.000, i soci delle cooperative provinciali di garanzia con le quali siano state stipulate apposite convenzioni regolanti la copertura dei prestiti concessi da istituti di credito.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, da applicare alle tre tariffe di assicurazione mista autorizzata con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604, presentate dalla società dianzi indicata.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 marzo 1983, la società cooperativa « Consorzio cooperative della provincia di Varese Con.Pro.Va. - Società cooperativa a r.l.», in Varese, costituita per rogito dott. Giani Luigi il 5 ottobre 1975, repertorio n. 63213/4727, registro società n. 7560, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983, la società cooperativa « Co.Re.Fi. Marche - Consorzio regionale assistenza finanziaria alla cooperazione, Soc. coop. a r.l.», in Ancona, costituita per rogito prof. Rodolfo Mazzola il 28 maggio 1977, repertorio n. 8514, registro società n. 7540, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983, la società cooperativa «Consorzio fra cooperative edilizie C.I.S. Casa Roma-Centro iniziative sociali Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Luciano Clericò coadiutore temporaneo dott. Mario Pulcini il 17 dicembre 1973, repertorio n. 67420, registro società n. 1050/74, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 la società cooperativa «Consorzio edilizio Ferdinando Santi fra cooperative edilizie a r.l.», in Roma, costituita per rogito dott. Francesco Salerno il 13 gennaio 1977, repertorio n. 47020, registro società n. 1175/77 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Agr.In.Co. agricoltura in cooperativa Soc. coop. a r.l., in Spoleto, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori: Moriconi dott. Maurizio, presidente; Sartori rag. Renzo e Rocchi dott. Bruno, membri.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983, la società cooperativa «Consorzio COI Padano - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Pavia, costituita per rogito dott. Giuseppe Lupo il 27 giugno 1973, repertorio n. 7477, registro società n. 3514, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983, la società cooperativa mista «Santo Stefano» Soc. coop. a r.l., in Civita D'Antino (L'Aquila), costituita per rogito notar dott. Giovanni Stornelli il 21 gennaio 1959, repertorio n. 12457, registro società n. 555, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Petrera.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983, la società cooperativa di prod. e lav. fra macellai «Cooperativa a r.l. Città della Maddalena», in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito notar Angelo Lissia il 19 aprile 1959, repertorio n. 13873, registro società n. 216, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erasmo Meloni.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, la società cooperativa a r.l. di mutua produzione e lavoro « La Resistenza » coop. a r.l., con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito notar avv. Gennaro Delli Paoli il 7 maggio 1965, repertorio n. 59296, registro società n. 39/65, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Lombardi Gennaro.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983, la società cooperativa di consumo « Unin Brokers S.C.R.L. Assicurazioni conto terzi », in Pescara, costituita per rogito notaio Giovanni Scaccia il 7 marzo 1975, repertorio n. 19950, registro società n. 2596, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cesario Genco.

(1769)

Con decreto ministeriale 1° marzo 1983 il rag. Vittorio Oliva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Circolo cooperativo Albero a r.l., in Sesto S. Giovanni (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Rodolfo Cicchitti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1983 il rag. Tiberio Oliva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Circolo socialista lissonese, in Lissone, già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del ragioniere Rodolfo Cicchitti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa lavoratori ex Motta Segrate a r.l., in Segrate (Milano), composto dai signori:

Baiocchini Roberto, presidente;
Falchetti Alberto e Pacifico Loredana, membri.

(1663)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres, con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni), è prolungata al 5 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni) è prolungata al 5 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itres con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture lane di Carignano, Carignano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario con sede in Soleto, Galatina (Lecce), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario con sede in Soleto, Galatina (Lecce), è prolungata al 28 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario con sede in Soleto, Galatina (Lecce), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale Lucana (PIL) con sede in Potenza è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale Lucana (PIL) con sede in Potenza è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a. è prolungata al 3 dicembre 1975. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 marzo 1976. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 giugno 1976. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. », con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 settembre 1976. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 dicembre 1976. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 marzo 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 giugno 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » S.p.a., è prolungata al 3 settembre 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Elli Zerboni & C. » con sede legale in Torino, ora « Elli Zerboni utensili » Sp.a., è prolungata al 31 dicembre 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technifoto di Napoli, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2053)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

311-AL: Novarese Luigi, in Valenza;
615-AL: Scalcabarozzi Giuseppe, in Valenza;
697-AL: Cavallero Aldo, in Valenza;
784-AL: Borio Mario, in Valenza;
1518-AL: Abate Lucio, in Valenza.

(1587)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sona e Castelvecchio

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1983, n. 134, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. «Spolverina», ubicata in Sona (Verona) e censita nel medesimo C.C. alla sezione *E*, foglio V, mappali numeri 84 e 85, per una superficie complessiva di mq 706.

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1983, n. 135, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della «Polveriera di Monte Oliveto», ubicata in Castelvecchio (Imperia) e riportata in catasto del medesimo C.C. al foglio n. 2, mappale 847, per una superficie di mq 3.686.

(1669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Corni» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena 23 gennaio 1981 l'istituto tecnico industriale «Corni» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 6.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del cavaliere del lavoro Renzo Orlandi.

(1666)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Baratta» di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia 19 maggio 1981 l'istituto tecnico commerciale «Baratta» di Voghera è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 825.320 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria dell'ex alunna sig.na Antonella Nicoli.

(1667)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale di Pisa «Leonardo da Vinci» ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 12 febbraio 1982 l'istituto tecnico industriale di Pisa «Leonardo da Vinci» è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.700.000 del sig. Ofelio Terigi per l'istituzione di un premio annuale di studio intitolato alla memoria della figlia sig.na Elena Terigi, da conferire ogni anno ad uno o più studenti dell'istituto secondo le previsioni relative allo statuto.

(1665)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zagarese industria liquirizia, S.n.c., con sede in Rende

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.155.120 dovuto dalla S.n.c. Zagarese industria liquirizia, in Rende (Cosenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cosenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1777)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Capannori

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983, n. 44499 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del canale Giallo, in comune di Capannori, censito in catasto del predetto comune al foglio n. 45, mappale 1013 per una superficie complessiva di mq 130, tratteggiata in rosso nella planimetria redatta dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 21 aprile 1976 su scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1778)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Costituzione del Comitato nazionale per le manifestazioni culturali connesse al quinto centenario della scoperta dell'America.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 35 Beni culturali, foglio n. 40, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, per celebrare il quinto centenario della scoperta dell'America è stato costituito un comitato nazionale, con il compito di promuovere ed attuare iniziative e manifestazioni culturali atte a far meglio conoscere la figura e l'opera di Cristoforo Colombo e l'ambiente culturale italiano in cui maturò il disegno dell'impresa, nonché i caratteri della civiltà derivante dalla scoperta dell'America.

(1943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 5 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Franco belga	1440,700	1440,700	—	1440,700	—	1445 —	1440,800	1440,700	1440,700	1440,70
Dollaro USA	1165,850	1165,850	—	1165,850	—	1170 —	1165,750	1165,850	1165,850	1165,85
Dollaro canadese	596 —	596 —	—	596 —	—	596 —	596 —	596 —	596 —	596 —
Marco germanico	528,070	528,070	—	528,070	—	528 —	527,900	528,070	528,070	528,10
Fiorino olandese	29,964	29,964	—	29,964	—	30 —	29,945	29,964	29,964	29,95
Lira sterlina	198,330	198,330	—	198,330	—	198 —	198,380	198,330	198,330	198,32
Franco francese	2162,400	2162,400	—	2162,400	—	2126 —	2162 —	2162,400	2162,400	2162,40
Lira irlandese	1880 —	1880 —	—	1880 —	—	—	1880 —	1880 —	1880 —	—
Corona danese	167,490	167,490	—	167,490	—	168 —	167,600	167,490	167,490	167,50
Corona norvegese	201,550	201,550	—	201,550	—	201 —	201,700	201,550	201,550	201,55
Corona svedese	192,240	192,240	—	192,240	—	193 —	192,200	192,240	194,240	192,25
Franco svizzero	695,250	695,250	—	695,250	—	693 —	695,400	695,250	695,250	695,25
Scellino austriaco	84,585	84,585	—	84,585	—	84 —	84,630	84,585	84,585	84,58
Escudo portoghese	14,800	14,800	—	14,800	—	14 —	15 —	14,800	14,800	14,80
Peseta spagnola	10,602	10,602	—	10,602	—	10 —	10,602	10,602	10,602	10,60
Yen giapponese	6,044	6,044	—	6,044	—	6 —	6,058	6,044	6,044	6,04
E.C.U.	1337,410	1337,410	—	1337,410	—	—	1337,410	1337,410	1337,410	—
FIM	265 —	265 —	—	265 —	—	—	264,800	265 —	265 —	—

Media dei titoli del 5 aprile 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	44,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	96,500
» 5,50 % » » 1969-84	89,850
» 6 % » » 1970-85	86,050
» 6 % » » 1971-86	82,550
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	76,350
» 9 % » » 1976-91	73,250
» 10 % » » 1977-92	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,250
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,300
» » » » 1-11-1981/83	100,075
» » » » 1-12-1981/83	99,900
» » » » 1- 3-1981/84	99,475
» » » » 1- 4-1981/84	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	98,025
» » » » 1- 1-1982/84	99,500
» » » » 1- 3-1982/84	99,475
» » » » 1- 5-1982/84	98,700
» » » » 1- 6-1982/84	98,025
» » » » 1- 7-1982/84	97,800
» » » » 1- 8-1982/84	98,175
» » » » 1- 9-1982/84	97,800
» » » » 1- 1-1982/86	98,700
» » » » 1- 3-1982/86	98,700
» » » » 1- 5-1982/86	98,300
» » » » 1- 6-1982/86	98,300
» » » » 1- 7-1982/86	98,450
» » » » 1- 8-1982/86	98,450
» » » » 1- 9-1982/86	97,900
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	96,725
» » » 12 % 1- 1-1984	95,775
» » » 12 % 1- 4-1984	95 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,150
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1440,750
Dollaro canadese	1165,800
Marco germanico	596 —
Fiorino olandese	527,985
Franco belga	29,954
Franco francese	198,355
Lira sterlina	2162,200
Lira irlandese	1880 —
Corona danese	167,545
Corona norvegese	201,625
Corona svedese	192,220
Franco svizzero	695,325
Scellino austriaco	84,607
Escudo portoghese	14,900
Peseta spagnola	10,602
Yen giapponese	6,051
E.C.U.	1337,410
FIM	26[illegible]

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 30 novembre 1982, n. **5131**.

Legge 2 agosto 1982, n. 512. (Regime fiscale di beni di rilevante interesse culturale).

Ai direttori generali degli uffici centrali;
Ai direttori degli istituti centrali e periferici;
Al Ministero delle finanze - Gabinetto;
Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo;
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette;
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte indirette:

La legge 2 agosto 1982, n. 512, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982 modifica sostanzialmente il regime fiscale di beni di rilevante interesse culturale.

Le agevolazioni riguardano sia le imposte dirette, sia le imposte indirette (registro e successioni), e pertanto i relativi articoli andranno ad integrare i provvedimenti che regolano i rispettivi tributi; così ciascun articolo porta l'indicazione della legge che regola il tributo nel cui contesto la nuova norma andrà ad inserirsi.

Poiché pervengono continue richieste di delucidazioni sulle modalità di applicazione della legge e nell'attesa che norme regolamentari, da emanarsi di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per i beni culturali e ambientali, regolino la esecuzione delle disposizioni di legge, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare esplicativa, confidando nella collaborazione di tutti gli uffici periferici interessati nella segnalazione di tutti quei problemi o casi da tener conto in sede di emanazione delle anzidette norme regolamentari.

Art. 1 - *Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali.*

L'art. 1 della legge prevede agevolazioni fiscali per gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni. La condizione per ottenere la agevolazione fiscale è che al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

Questa prima parte della norma non comporta una particolare attività istruttoria da parte degli uffici del Ministero, essendo sia la individuazione e qualificazione del museo, biblioteca, archivio, ecc. che l'accertamento della condizione (mancanza di reddito) di competenza dell'ufficio finanziario. Tutt'al più, qualora lo ufficio finanziario dovesse nutrire perplessità se una determinata raccolta costituisca museo, pinacoteca o emeroteca ecc. i competenti uffici della amministrazione per i beni culturali forniranno, a richiesta, gli elementi necessari all'ufficio finanziario per la applicazione o no della agevolazione fiscale.

La norma prevede anche agevolazioni fiscali a parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse.

Questa seconda ipotesi può riferirsi sia alle ville, parchi e giardini che abbiano l'interesse artistico e storico previsto e tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sia alle ville, giardini e parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la loro non comune bellezza.

In entrambe le ipotesi il riconoscimento del pubblico interesse è dato dalla imposizione del vincolo a norma delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, o 29 giugno 1939, n. 1497.

Il secondo comma dell'art. 1 prevede la decadenza dalle agevolazioni tributarie nel caso di mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali, o in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge, per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione.

La norma merita un chiarimento. L'immobile che gode l'agevolazione in quanto adibito, ad esempio, a museo, qualora venga ad essere adibito ad ufficio, cessa di rientrare nella previsione agevolativa ed è quindi ovvio che decada dalla agevolazione tributaria. Lo stesso è a dirsi se il possessore dell'immobile, pur mantenendone la destinazione prevista dalla legge agevolativa, ne ricavi un reddito. La difficoltà può derivare dall'obbligo che l'ultimo comma dell'art. 1 pone all'amministrazione per i beni culturali di dare immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza. Orbene, tale obbligo non può che avere ad oggetto i beni sui quali l'amministrazione esercita la tutela, cioè i beni vincolati non avendo l'amministrazione alcun modo di conoscere e dare comunicazione di eventi che riguardano immobili non soggetti a tutela e quindi sottratti al suo potere istituzionale.

Ciò vale soprattutto per la violazione degli obblighi di legge per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione, che presuppone un immobile comunque vincolato. Gli immobili non soggetti a tutela ma compresi nella previsione agevolativa per via della loro destinazione, dovranno essere soggetti al normale potere ispettivo dei competenti organi tributari.

Art. 2 - *Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati.*

L'agevolazione prevista dall'art. 2 non comporta difficoltà di interpretazione, riguardando solo immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3 - *Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche.*

L'art. 3 al primo comma prevede la deducibilità delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, cioè quando non vengano imposte ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge di tutela, deve risultare da apposita certificazione rilasciata, per i beni archeologici dalla

soprintendenza archeologica, per i beni immobili, edifici, ville, complessi immobiliari dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per i beni di interesse artistico aventi natura di cose mobili dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici, per i beni archivistici dalla soprintendenza archivistica competente per territorio, mentre per i beni librari e biblioteche la competenza è dell'ufficio centrale per i beni librari, che si avvarrà dell'opera degli Istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti.

Il giudizio di congruità della spesa va invece effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

L'art. 3 al n. 2) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in danaro fatte a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuati per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'espressione usata dal legislatore (cose « indicate » e non « sottoposte » alla legge di tutela) può ingenerare il dubbio che l'erogazione liberale possa avere ad oggetto anche beni culturali al momento della erogazione non vincolati, purché presentino interesse storico, artistico, archeologico, etnografico o archivistico. Senonché, trattandosi di beni culturali che comunque devono appartenere oltre che allo Stato a enti o istituti legalmente riconosciuti e tenuti quindi a presentare a norma dell'art. 4 della legge di tutela l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di loro spettanza, non può che trattarsi di beni vincolati a norma del predetto art. 4.

La norma fa carico al Ministero per i beni culturali e ambientali di stabilire i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi suindicati e di controllare l'impiego delle erogazioni medesime.

Sarà dunque competenza delle soprintendenze adempiere agli anzidetti obblighi di legge, mentre per i beni librari la competenza è dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che potrà avvalersi dell'opera degli istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti.

La norma prevede altresì erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, nonchè per studi e ricerche eventualmente a tal fine necessari. In questa ipotesi però la competenza a concedere l'autorizzazione è dell'ufficio centrale, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale. Le soprintendenze, pertanto, che dovessero ricevere richieste di autorizzazione a mostre o esposizioni, ai fini delle agevolazioni fiscali, dovranno istruire la domanda trasmettendola quindi per il seguito di competenza all'ufficio centrale.

Anche questa norma prevede decadenza, sia in caso di mancato o non integrale utilizzo delle erogazioni liberali sia in caso di mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione sui beni immobili e mobili vincolati o in caso di tentata esportazione.

Poichè, come si è visto, tutte le cose oggetto della agevolazione fiscale prevista dall'art. 3 sono da ritenersi vincolate e quindi soggette alla tutela dell'amministrazione, l'obbligo di dare l'immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni compete agli uffici che devono controllare l'impiego delle erogazioni e di tale obbligo si raccomanda il tempestivo adempimento, atteso che dal ricevimento della comunicazione della violazione agli uffici finanziari cominciano a decorrere i termini per il pagamento da parte del contribuente agevolato dall'imposta e dei relativi accessori.

Art. 4 - *Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione.*

L'art. 4 prevede che l'erede debba presentare all'amministrazione per i beni culturali l'inventario dei beni (che la norma elenca al primo comma) che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario, che deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia intorno alla loro identificazione, deve essere presentato alla soprintendenza nel cui territorio si è aperta la successione. Può avvenire che nella successione cadano beni che rientrano nella competenza di soprintendenze diverse e poichè l'organo periferico del Ministero dovrà attestare, per ogni singolo bene compreso nell'inventario, la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 30 settembre 1963, n. 1409, dovrà essere cura dell'erede presentare l'inventario alla soprintendenza ritenuta competente, la quale qualora nell'inventario siano compresi beni di competenza di altra soprintendenza, inviterà l'erede a stralciare tali beni dall'inventario ed a presentare lo stralcio (o gli stralci) alla soprintendenza (o alle soprintendenze) competente per materia.

Per i manoscritti, gli incunaboli, gli autografi i carteggi e i libri è competente a provvedere agli adempimenti sopra riportati l'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che si avvarrà dell'opera degli istituti centrali e delle biblioteche pubbliche dipendenti.

Le attestazioni così ottenute dovranno, a cura dell'erede, essere presentate al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione. Contro le attestazioni o le certificazioni è ammesso ricorso al Ministero per i beni culturali il quale decide, sentito il competente comitato di settore del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda beni immobili di interesse storico artistico, militare, architettonico, e monumentale che possano cadere in successione, la norma concede la riduzione del cinquanta per cento della imposta di successione, purchè questi immobili abbiano le caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Ciò comporta due ipotesi: 1) l'immobile al momento della apertura della successione è già vincolato ed allora basterà che l'erede produca il decreto di vincolo; 2) l'immobile al momento della apertura della successione, pur avendo le caratteristiche previste dalla legge di tutela, non è vincolato ed allora l'accertamento positivo comporta per il soprintendente l'obbligo di ini-

ziare immediatamente l'*iter* per la sottoposizione del bene al vincolo (art. 4, comma 12). Ma l'esistenza del vincolo o l'accertamento positivo delle caratteristiche previste dalla legge di tutela non sono di per se sufficienti ad ottenere la riduzione d'imposta, ma occorrerà anche che siano stati osservati gli obblighi di conservazione e protezione dei beni caduti in successione e ciò anche se il bene non è vincolato, non conciliandosi il disinteresse e l'incuria del proprietario con la concessione da parte dello Stato di un beneficio tributario relativamente allo stesso bene. Al riguardo la competente soprintendenza dovrà rilasciare apposita certificazione.

Anche la norma in esame prevede ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale facendo carico alla amministrazione e quindi ai suoi uffici di dare immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni, che a norma di legge comportano la decadenza.

Art. 5 - *Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.*

L'art. 5 prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.

Detta agevolazione non comporta particolare attività per gli uffici dell'amministrazione per i beni culturali, in quanto per conseguire l'agevolazione, se trattasi di beni già vincolati, è sufficiente che nell'atto di acquisto vengono indicati gli estremi del vincolo stesso. Solo se si tratta di beni non ancora assoggettati al vincolo, chi voglia beneficiare della agevolazione deve procurarsi una attestazione da rilasciarsi dalla competente soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione del bene al vincolo. Sarà cura del soprintendente comunicare poi al competente ufficio del registro quegli avvenimenti presi in considerazione dal legislatore (art. 5, ultimo comma) per la decadenza della agevolazione fiscale.

Articoli 6 e 7 - *Pagamento dell'imposta di successione e della imposta diretta mediante cessione di beni culturali.*

Gli articoli 6 e 7 introducono nel nostro sistema tributario il principio del pagamento dell'imposta di successione e dell'imposta diretta mediante cessione di beni culturali.

I beni culturali che possono essere ceduti allo Stato a scomputo totale o parziale delle imposte di successione e ipotecarie, catastali e dirette e relativi interessi, sono tutti quelli indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

I beni indicati negli articoli 1, 2, e 5 della legge n. 1089 del 1939 non è necessario che siano stati anche vincolati, dovendo l'amministrazione per i beni culturali attestare comunque per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche che rendono quel bene passibile di tutela (quindi l'interesse artistico storico, archeologico, etnografico, etc.) e l'interesse dello Stato ad acquistarlo.

Le norme consentono che vengano ceduti in pagamento sia beni rientranti nella prescrizione della legge n. 1089 del 1939, o della legge n. 1409 del 1963, sia opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio.

Il proponente deve presentare la proposta di cessione, per i beni d'interesse artistico storico o archivistico alle soprintendenze competenti per materia e per i beni librari all'ufficio centrale per i beni librari e gli Istituti culturali; detti organi ricevuta la proposta provvedono anzitutto ad informare gli enti pubblici territoriali (regione, provincia o comune) nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere.

Una volta ottenuto il parere, o decorso il termine fissato senza che il parere sia pervenuto (trattasi di parere non obbligatorio), le soprintendenze istruiranno la proposta (per i beni librari come si è visto la proposta è presentata direttamente all'ufficio centrale che istruirà la pratica) documentando per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela, e la trasmetteranno al competente ufficio centrale il quale, se trattasi di opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, dovrà sottoporre la proposta al competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali, che dovrà esprimersi sull'interesse dello Stato alla acquisizione del bene.

Se la proposta di cessione non viene accolta, l'ufficio centrale predispone un decreto che, a firma del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, respinge la proposta con congrua motivazione. Il decreto è trasmesso alla soprintendenza che ne da comunicazione al proponente e all'ufficio finanziario competente; a detto incombente per i beni librari provvede l'ufficio centrale.

Se la proposta di cessione è meritevole di accoglimento, l'ufficio centrale ne investe l'apposita commissione prevista dal quarto comma dell'art. 6 e dell'art. 7 che stabilirà le condizioni e il valore della cessione dopo di che predisporrà il decreto che a firma del Ministro per i beni culturali di concerto il Ministro delle finanze contiene l'accettazione della proposta alle condizioni e al valore determinato dalla Commissione.

Il decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione va quindi trasmesso al soprintendente che ne curerà la notificazione al proponente; a detto incombente per i beni librari provvederà l'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

L'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 prevedono la emanaziane, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, di norme regolamentari per la esecuzione delle disposizioni agevolative.

Ciò ovviamente non significa che in attesa delle norme regolamentari, le disposizioni legislative non debbano trovare applicazione, per cui, in attesa di tali norme gli uffici di questo Ministero si atterranno alle disposizioni della presente circolare.

Il Ministro: SCOTTI

(2056)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorsi a posti di collaboratore tecnico-professionale

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in fisica o matematica;

un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in ingegneria elettronica.

Per i predetti concorsi i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre n. 60 - Roma.

(2164)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore d'archivio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (febbraio 1983 - supplemento straordinario al n. 2) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1982 concernente la dichiarazione dei vincitori e la graduatoria degli idonei del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore d'archivio in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(1994)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Cagliari:

cinque posti di assistente medico presso il centro bronco-pneumopatie senili (disciplina equiparata a pneumologia) di cui un posto per il servizio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione annesso al centro;

un posto di assistente medico presso il servizio di elettrocardiografia-cardiologia (disciplina equiparata a cardiologia);

un posto di assistente medico presso il centro di prevenzione (disciplina equiparata a geriatria).

Sede di Fermo:

un posto di assistente medico presso il centro vasculopatie senili della sede di Fermo (disciplina equiparata a geriatria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(171/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 93 del 6 aprile 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente provinciale per il turismo di L'Aquila: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830960)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.